



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 17 FEBBRAIO 2025

PROFESSIONISTI E RIMBORSO SPESE: NOVITÀ FISCALI DAL 2025

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un "gonfiamento" del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l'articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

A partire dall'anno d'imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati "compensi" e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d'acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.

Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
- nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l'ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.

Attenzione - la novità **non** coinvolge:

- il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non "anticipate in nome e per conto" del committente;
- il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

AL VIA LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2025

Il 3 febbraio si è aperta la stagione per l'invio della **dichiarazione Iva annuale 2025**, relativa al periodo d'imposta 2024.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali, entro **il 30 aprile 2025**.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

APPROVATO IL MODELLO CU 2025

Con Provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, del direttore dell'Agenzia Entrate è stato approvato il modello relativo alla "Certificazione Unica - CU 2025", relativa all'anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta utilizzano la **Certificazione Unica 2025** (CU), per attestare:

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo (il 16 cade di domenica); sempre entro il 17 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

Va ricordato che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero **entro il 31 ottobre 2025**.

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS 35% PER FORFETARI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2025

I **contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione "ordinaria" alle Gestioni IVS artigiani e commercianti**, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, **entro il prossimo 28 febbraio 2025**.

Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L'adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L'accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2025.

Nell'effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l'età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d'imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d'imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all'agevolazione contributiva.

QUALI "CONTROLLI" PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In occasione del Videoforum commercialisti organizzato da ItaliaOggi lo scorso 27 gennaio 2025, Agenzia Entrate e Guardia di finanza hanno trattato anche il tema del Concordato Preventivo (CPB).

In particolare, con riferimento ai "controlli", è stato ribadito che la disciplina del CPB non prevede limitazioni generali ai poteri ispettivi, ma contempla restrizioni specifiche al potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Agenzia Entrate e Guardia di Finanza hanno quindi confermato che:

- "i contribuenti che aderiscono al CPB sono generalmente più trasparenti e compliant" e considerate le rilevanti limitazioni alle attività di accertamento previste dall'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, questi soggetti saranno considerati "a basso livello di rischio" e quindi destinatari di minor attenzione in ottica di controlli fiscali;
- i controlli saranno conseguentemente intensificati sui soggetti che non hanno aderito al CPB. La mancata adesione al CPB dovrà però essere corroborata da ulteriori elementi di anomalia non essendo elemento sufficiente per giustificare l'inserimento automatico nelle liste di controllo.

DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

In Italia, la normativa di riferimento è la [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea](#), che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

- **Microimpresa:**
 - Meno di 10 occupati
 - Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
- **Piccola impresa:**
 - Meno di 50 occupati
 - Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- **Media impresa:**
 - Meno di 250 occupati
 - Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

- **Occupati:** include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
- **Fatturato annuo:** Importo netto del volume d'affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte.
- **Totale di bilancio:** Totale dell'attivo patrimoniale.

Un'impresa è considerata "**indipendente**" se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.

La normativa definisce anche le imprese "**associate**" e "**collegate**", che possono influenzare la classificazione di un'impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell'impresa.

In particolare:

- se un'impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
- per quanto riguarda le imprese associate, l'impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta.
- per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell'impresa oggetto di valutazione PMI il 100 % dei dati dell'impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabilite. Quando un'impresa non redige i conti consolidati e l'impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l'impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.

La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.

Consulta anche la [Guida dell'utente alla definizione di PMI](#) dell'Unione Europea.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IN VIGORE DAL 1° APRILE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato [le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica](#), che entreranno in vigore **dal 1° aprile 2025**.

I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:

- l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'ADM;
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DAL 26 FEBBRAIO

Lo scorso 11 febbraio sul sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico finalizzato all'ottenimento di contributi per la [Certificazione di Parità di Genere \(UNI/PdR 125:2022\)](#), la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere.

L'avviso definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.

In particolare, sono previste agevolazioni:

- per l'assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l'assegnazione di un contributo per ciascun soggetto (imprese e professionisti) **fino a 2.500 euro** sotto forma di servizi finalizzati a trasferire ai beneficiari della misura competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere;
- per il rilascio della certificazione è prevista l'assegnazione di contributi **fino a 12.500 euro** sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell'apposito Elenco.

Le domande di partecipazione possono essere presentate **a partire dal 26 febbraio e fino al 18 aprile** attraverso il sistema [restart.infocamere.it](#), accedendo con SPID/CIE/CNS.

[Clicca qui](#) per maggiori informazioni.

REGIME IMPATRIATI: REQUISITO DI RESIDENZA ESTERA SALE A 6 ANNI SE SI LAVORA PER LO STESSO DATORE

Con [Risposta ad interpello n. 22 del 7 febbraio](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito per il contribuente che, al rientro in Italia, intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero per poter beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati è di sei periodi d'imposta, ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro.

La norma, prevede infatti **l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero** che, da tre, aumenta **a sei o sette anni**, in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia **presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero**.

Dunque, il contribuente che dichiara di essere stato residente all'estero per almeno 6 anni e che, al rientro in Italia, svolga l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, **potrà beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi**.

IL NUOVO MODELLO F24/770

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto **dall'anno 2025** una modalità "semplificata" di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di **dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5**.

La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d'imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025](#) dispone le modalità attuative dell'art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d'imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770. In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:

- a) l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- b) l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- c) i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;

d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;

e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l'invio telematico del modello F24.

La scelta in opzione per la comunicazione all'atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d'imposta alla modalità semplificata per tutto l'anno d'imposta.

DETRAZIONE AUTO PER DISABILI: AMMESSA ANCHE IN CASO DI PERMUTA DELL'USATO

Con [Risoluzione n. 11 del 7 febbraio](#) l'Agenzia Entrate, in risposta ad un contribuente aveva acquistato un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, pagando parte dell'importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso e parte con bonifico bancario, **può fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull'intero prezzo del veicolo** (nel rispetto del limite di 18.075,99 euro e con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), se in possesso della documentazione idonea a dimostrare la "permuta" concordata con il venditore, ossia dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il "valore" dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il "valore" compensato).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

